

Oggetto: Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 13/14 Aprile 2008

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 06/02/2008, n. 20 con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile 2008;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare in data 19/02/2008 n. 4070/el. pol, del Commissariato del Governo di Trento;

Ritenuto che:

- 1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, della legge n. 212/1956;
- 2) il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 212/1956, **sia per la propaganda elettorale da parte delle liste dei candidati che partecipano direttamente alla competizione per l'elezione della Camera dei Deputati**, sia per la propaganda da parte delle liste di candidati che partecipano **direttamente alla competizione per l'elezione del Senato della Repubblica**, nonché per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori di entrambe le elezioni predette;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che modifica le norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

I° - **di stabilire**, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta **per l'elezione della Camera dei Deputati**.

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (¹)	Ubicazione (Via - Piazza o Frqazione)
1	DENNO	1180	1	VIA GIOVANNI OSSANNA

¹ Vedasi art. 2, comma 2°, della legge n. 212/1956.

II° - **di stabilire**, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta **per l'elezione del Senato della Repubblica**.

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (³)	Ubicazione (Via – Piazza o Frqazione)
1	DENNO	1180	1	VIA GIOVANNI OSSANNA

III° - **di stabilire e delimitare**, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) **per l'elezione della Camera dei Deputati**.

Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt.4 di base: (²)

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (³)	Ubicazione (Via – Piazza o Frqazione)
1	DENNO	1180	1	Via SS:Gervasio e Protasio

IV° - **di stabilire e delimitare**, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) **per l'elezione del Senato della Repubblica**.

Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt.4 di base: (²)

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Numero abitanti	N. (⁴)	Ubicazione (Via – Piazza o Frqazione)
1	DENNO	1180	1	Via SS:Gervasio e Protasio

V° - di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

² Mt. 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti; mt. 6 in quelli sino a 30.000; mt. 8 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia.

³ Uguali al numero di quelli stabiliti nel prospetto di cui al punto I° e con stessa ubicazione.

⁴ Uguali al numero di quelli stabiliti nel prospetto di cui al punto II° » » » » »